STATUTO DELLA SOCIETÀ ARTISTICO-EDIFICATRICE PROTETTRICE DI...

Società artistico edificatrice protettrice di belle arti di Firenze

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ARTISTICO-EDIFICATRICE

PROTETTRICE DI BELLE ARTI

IN FIRENZE.

TITOLO I.

Art. 1. — È costituita in Firenze una Società anonima sotto il titolo di *Società Artistico-Edificatrice Protettrice di Belle Arti.*

Art. 2. — Essa ha per scopo:

a) di fabbricare un'edifizio destinato a studi per artisti, ad una Galleria di opere d'arte moderna, e a varie sale di Esposizione di Belle arti;

b) di stabilire e mantenere un circolo artistico;

c) di incoraggiare gli artisti.

Art. 3. — La Società ha sede in Firenze.

TITOLO II.

Del Capitale Sociale e delle Azioni

Art. 4. — Il Capitale Sociale è costituito da N. 2,000 azioni di L. 150 ciascuna; il numero di queste azioni potrà essere aumentato previa autorizzazione governativa.

Art. 5. — Coloro che vogliono far parte della Società debbono farne domanda al Comitato promotore o al Consiglio di amministrazione sottoscritta da un Promotore o da un Socio già ammesso.

Art. 6. Il Socio azionista si obbliga

a) a versare l'importare della azione o azioni sottoscritte da lui in dieci rate bimestrali eguali dal giorno in cui si è sottoscritto o dal giorno di che all'Art. 64.

b) a corrispondere fino alla concorrenza dell'azione o azioni sottoscritte a tutti gli obblighi legalmente assunti dalla Società.

Art. 7. — Il Socio azionista quando possegga almeno cinque azioni ha diritto di intervenire alle assemblee generali; e qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute ha diritto ad ottenere la locazione degli studi e dei quartieri o botteghe costruiti a norma degli Articoli 15, 16, 17, 18, e con le formalità richieste dal Regolamento; ad esser membro non pagante del Circolo Artistico e al frutto del 5 0[0 sull'azione o azioni sociali che gli appartengono.

Art. 8. — Le azioni sono personali e nominative; non possono esser cedute se non col consenso del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà negarlo quando il cessionario sia persona di civile condizione. Il cessionario acquista tutti i diritti del socio cedente, che vengono perduti da questo.

Art 9. — Ogni Socio che abbia più azioni potrà dare un voto ogni 5 azioni fino a 5 voti; è permesso al Socio che ha 5 azioni di far mandato ad altro Socio che lo rappresenti nelle assemblee generali. Nessuno però può avere di più di cinque voti qualunque sia il numero delle azioni che gli appartengono o che rappresenti come mandatario.

Art. 10. — Le azioni sulle quali non sia stato completato il versamento di L. 150,00 ma solo la metà o più, hanno diritto ad esser fruttifere per L. 75.00. Le somme in acconto di azione minori di L. 75,00 non sono fruttifere.

Art. 11. — Le azioni saranno rimborsate alla pari mediante estrazioni annuali a cominciare da un'anno dopo finita la prima Sezione della Fabbrica.

TITOLO III.

Attuazione dello scopo della Società

Art. 12. — La Società si propone come è detto all'Art. 2 di costruire una Fabbrica diretta al compimento del fine sociale, di fondare un circolo artistico e di incoraggiare gli artisti.

A) *Fabbrica*

Art 13. — La fabbrica verrà eseguita in tre sezioni in maniera da contenere il maggior numero possibile di studi per gli artisti, e sale di esposizione, ove risiederà

il circolo. Lo spazio che non potrà essere occupato dalli studi e dalle sale d'esposizione, verrà adoprato per quartieri e botteghe per arti belle minori.

Art. 14. — La prima Sezione della fabbrica verrà costruita in guisa da non superare il prezzo di L. 300,000 e il suo disegno deve essere concepito per modo da permettere che venga armonicamente collegato alle altre due Sezioni da erigersi a seconda del bisogno.

Art. 15. — Gli studi e quartieri potranno essere affittati direttamente ai possessori di azioni, sul prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione tanto nella prima locazione che nelle ulteriori.

Art 16. — Quando una Sezione dell' Edifizio sia compita e abitabile, nella locazione dei quartieri e delli Studi dovranno esser preferiti gli artisti azionisti agli estranei, i Socii che posseggono un maggior numero di azioni a quelli che ne hanno un numero minore; a parità di condizioni la preferenza si desume dalla data della respettiva domanda, e ove anche la domanda fosse fatta nel medesimo giorno fra più Soci aventi ugual numero di azioni la sorte decide della preferenza.

Art. 17. — Gli affitti saranno fatti per tre anni, salvo il conduttore preferisca un tempo minore. Al cessare del triennio il conduttore di cui è finita la locazione avrà diritto ad essere preferito nella nuova locazione per il canone che verrà fissato dal consiglio di amministrazione.

Art. 18. — Salva la regola speciale di che nel precedente articolo, gli affitti si regolano a tutti gli effetti secondo le norme del Contratto di locazione prescritte nel Codice Civile e secondo gli usi relativi della città di Firenze.

Art. 19. — Nel regolamento si provvederà al modo col quale saranno regolate le esposizioni artistiche da farsi nelle sale della Società.

B) *Circolo artistico*

Art. 20. — Il Circolo artistico ha sede nelle sale ad esso destinate dalla Società: il suo scopo è quello di fornire agli artisti dimoranti o transitanti in Firenze un luogo di ritrovo, di istruzione e di divertimento.

Art. 21. — Fanno parte del circolo artistico col titolo di Soci ordinari gli azionisti della Società, sotto il titolo

aggregati, vi saranno ammessi quelli artisti che ne presentino domanda al Consiglio di amministrazione firmata da un Socio azionista.

Art. 22. — Gli azionisti rimangono Socii ordinarii loro vita natural durante, quando le loro azioni siano state rimborsate per l'estrazione annuale e non ceduta ad altri.

Art. 23. — I Socii aggregati del circolo pagheranno la tassa annuale di L. 20, pagabile a trimestri anticipati.

Art. 24. — I proventi delle Tasse del Circolo Artistico cadono a benefizio della Società *Artistico-Edificatrice Protettrice di Belle Arti* che provvede al totale mantenimento del circolo, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

C) *Beneficenza*

Art. 25. — La Società si propone con una parte degli utili annui stabilita all'Art. 31 e limitatamente alla medesima, di dare delle commissioni agli artisti che meritino incoraggiamento; potrà anche acquistare opere terminate per formare una galleria moderna.

Art. 26. — La qualità della commissione e la scelta dei commissionarii è nell'attribuzione del Consiglio di amministrazione sentito il parere della Commissione d'arte.

Art. 27. — Preferibilmente le commissioni debbono esser date in guisa da servire alla decorazione e abbellimento della fabbrica sociale: fino alla completa decorazione della fabbrica la Società non potrà alienare gli oggetti dei quali ha commesso l'esecuzione.

Art. 28. — Compita la decorazione dell edifizio e per gli oggetti che non fossero destinati dal Consiglio di amministrazione sul parere della Commissione d'arte alla Galleria artistica, potranno essere alienati dalla Società; nel qual caso il maggior prezzo netto che abbia retratto dalla vendita sul prezzo dell'acquisto, cederà per tre quarti all'autore del lavoro e per un quarto a benefizio della Società.

Il retratto rappresentante il prezzo dell'acquisto non che il quarto dell'utile caduto a benefizio della Società accrescerà il fondo o quota di reddito destinato a questo scopo di Beneficenza.

Art. 29. — Sui fondi destinati a questo ramo il Con-

siglio di amministrazione sentito il parere della Commissione di arte potrà sovvenire agli artisti azionisti caduti nell'indigenza senza loro colpa o impossibilitati al lavoro per malattia.

Art. 30. — Nessuna somma può essere erogata in scopi differenti di quelli stabiliti nelli Articoli tutti di questo titolo.

TITOLO IV.

Utili e fondo di riserva

Art. 31. — Gli utili resultanti dai bilanci annui, prelevato il frutto del 5 0|0 sulle azioni esistenti a norma dell'Art. 4 e 11, saranno divisi nel modo seguente:

a) Il cinquanta per cento sarà destinato ad ammortizzare altrettante azioni fino al loro completo esaurimento.

b) Il quaranta 0|0 sarà destinato per erogarsi a mente e norma degli Art. 25, 26, 27, 28, 29.

c) Il dieci 0|0 sarà destinato a fondo di riserva per far fronte ad ogni eventualità finchè non siasi formato il Capitale di Lire venticinquemila fra frutti e rifrutti da depositarsi in nome della Società nella Cassa di Risparmio locale. Formato il Capitale suddetto, questo dieci 0|0 si unirà al quaranta 0|0 destinato allo scopo descritto nei surriferiti Art. 25, 26, 27, 28, 29, e il frutto del Capitale di Lire venticinquemila formerà parte degli utili e proventi annui della Società da repartirsi a mente e norma di questo articolo.

Art. 32. — Terminato l'ammortizzamento di tutte le azioni ogni provento ed utile della Società cederà a profitto dello scopo prescritto dagli Articoli 25, 26, 27, 28, 29.

TITOLO V.

Ammortizzazioni delle azioni

Art. 33. — Ogni anno con quella parte di utili di che nel § *a* dell'art. 31 verranno rimborsate altrettante azioni quanti multipli di L. 150,00 siano contenuti in quella somma; la frazione di L. 150,00 sarà riportata nel fondo di ammortizzazione dell'anno seguente.

Art. 34. — Il rimborso delle azioni si farà mediante

il sorteggio. Avrà luogo nel mese di maggio dopo il Bilancio annuo da cui deriva la somma destinata all'ammortizzazione.

Art. 35. — Per il sorteggio da farsi nelle Sale della Società, saranno riuniti in un'urna i numeri delle matrici delle azioni, eccettuati i numeri delle azioni precedentemente estratte.

TITOLO VI.

Dell'Uscita delli azionisti dalla Società per morosità nei versamenti delle azioni, e dal Circolo Artistico

Art. 36. — Il Socio azionista che sia rimasto moroso al pagamento delle rate bimestrali dovute sulle azioni per tre bimestri sarà dichiarato moroso e dopo un mese decorso inutilmente dall'avviso che gli venga dato della sua mora e invito a purgarla, sarà dichiarato decaduto dall'azione e da tutti i diritti di Socio azionista. L'azione con tutti i versamenti fatti in suo conto diverranno proprietà della Società che potrà disporne a suo beneplacito.

Art. 37. — Il Socio ove per il suo contegno sia nelle sale del circolo, sia nella vita civile abbia demeritato la stima pubblica potrà sulla richiesta di cinque Socii e con deliberazione del Consiglio di amministrazione essere escluso dal Circolo.

Per l'esclusione dei Socii aggregati del Circolo si provvederà nel Regolamento.

Art. 38. — Le decisioni prese in ordine all'Articolo precedente avranno una immediata esecuzione.

TITOLO VII.

Amministrazione della Società

Art. 39. — La Società Artistico-Edificatrice e Protettrice di Belle Arti è amministrata e sorvegliata

a) dalle adunanze generali dei soci azionisti;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da una direzione;

d) da una commissione d'Arte:

e) da un comitato di censori.

CAPITOLO I.

Adunanze Generali dei Socj della Società Artistico-Edificatrice Protettrice di Belle Arti

Art. 40. — La Società in adunanza generale delibera su tutti gli affari che dal presente Statuto o da future disposizioni non siano in modo speciale demandati ad alcuno dei corpi amministrativi di che nelle lettere *b*) e seguenti del precedente Articolo.

Art. 41. — L'adunanza Generale ordinaria della Società ha luogo nel Mese di Marzo di ogni anno per la nomina dei Componenti il Consiglio, della Commissione d'arte e del Comitato dei censori per la lettura e approvazione del Bilancio annuo e per la trattazione degli affari sociali di competenza dell'assemblea generale.

Art. 42. — Le adunanze generali possono ancora aver luogo straordinariamente quando il Consiglio di amministrazione lo creda necessario.

Art. 43. — Spetta al Consiglio di amministrazione di convocare l'adunanza generale mediante avviso da pubblicarsi nel giornale officiale della Provincia otto giorni prima, dove saranno indicati gli oggetti da trattarsi, comprese le proposte che venissero presentate al Consiglio non più tardi di quindici giorni prima dell'adunanza generale e firmato da cinque soci.

Art. 44. — Per la validità delle adunanze generali si richiede che sia rappresentata la metà delle azioni emesse e siano presenti almeno cinquanta Soci aventi diritto a votare. Quando la prima adunanza non riuscisse legalmente costituita i Socii dovranno nel termine di dieci giorni e nel modo espresso dall'Articolo antecedente esser nuovamente convocati in adunanza che sarà legale qualunque sia il numero dei socii presenti e delle azioni rappresentate, ma non potrà deliberare che su gli oggetti posti all'ordine del giorno per la prima adunanza.

Art. 45. — La Società delibera a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti la proposta si ha per rigettata. Trattandosi di persone si delibera per schede o a scrutinio segreto.

Art. 46. — Il Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza il Consigliere più anziano, presiede l'adunanza, e il Segretario del Consiglio redige il relativo processo verbale.

CAPITOLO II.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 47. — Il Consiglio è composto di un Presidente e di otto Consiglieri i quali sono eletti fra i soci azionisti in adunanza generale a schede segrete e a maggioranza assoluta di voti. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni; i consiglieri si rinnovano per metà ogni anno. A questo scopo la metà dei Consiglieri eletti il primo anno scade dall'ufficio dopo un anno mediante sorteggio. I consiglieri che escono dall'ufficio possono essere rieletti. Il consiglio elegge il Segretario nel proprio seno.

Art. 48. — Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente una volta ogni quindici giorni; e le sue adunanze sono valide con la presenza almeno di cinque consiglieri. Le deliberazioni del consiglio per esser prese validamente dovranno aver raccolto cinque voti favorevoli.

Art 49. — Il Consiglio di amministrazione nomina, sospende e destituisce o rinvia tutti gli Impiegati della Società e ne determina le attribuzioni: stanzia le spese di amministrazione, sorveglia alla Cassa, compila i Bilanci, fissa l'erogazione degli utili a norma dell'Art. 31, fa i rapporti annui da presentarsi all'assemblea; approva i Contratti da stipularsi in conto e nome della Società, autorizza il Presidente a stare in giudizio; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea generale degli azionisti e all'andamento regolare delli affari nei limiti e nei modi determinati dal presente Statuto e dalle future deliberazioni della Società.

Art. 50. — Il Presidente del Consiglio

a) rappresenta la Società a tutti gli effetti legali;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) ha la immediata sorveglianza delli affari e dell'amministrazione sociale;

d) firma i mandati di entrata e di uscita sopra la Cassa;

e) convoca il consiglio in adunanza ordinaria e straordinariamente quante volte lo creda opportuno.

Art. 51. — I membri del Consiglio non contraggono per effetto della loro gestione alcuna responsabilità ed obbligazione verso i terzi.

CAPITOLO III.

Direzione.

Art. 52. — La Direzione è composta

a) di un Direttore dei lavori;

b) di un Amministratore;

c) di un Cassiere;

d) di tutti gli altri impiegati che fossero necessari al regolare andamento di tutti li affari sociali.

Art. 53. — Il Direttore dei lavori è nominato dal Consiglio di amministrazione sopra una terna che gli verrà proposta dalla commissione d'arte; nell'adunanza in cui si nomina il Direttore dei lavori dovranno esser presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 54. — Al Direttore dei lavori incombe, a tenore delle norme, e previsioni approvate dal Consiglio la Direzione della Fabbrica durante la sua costruzione, e quindi la Sorveglianza per ciò che riguarda la regolare manutenzione dell'edifizio.

Art. 55. — L'Amministratore è nominato dal Consiglio di amministrazione e tiene sotto la dipendenza del Consiglio l'amministrazione sociale, firma i mandati di entrata e di uscita sopra la Cassa, ha la responsabilità della Scrittura e ne dà conto quante volte ne sia richiesto dal consiglio o dai censori, prepara i conti di previsione e i rendimenti di conti annuali, conserva l'archivio sociale, e sospende provvisoriamente quelli impiegati che lo meritassero riferendone però immediatamente al Consiglio di amministrazione il quale deciderà in definitivo.

Art. 56. — Il Cassiere è nominato dal Consiglio di amministrazione, custodisce la Cassa Sociale, riceve ed effettua i pagamenti sopra mandati firmati dal Presidente e dall'amministratore, tiene in giorno ed in piena evidenza i libri di entrata e di uscita e rende conto ad ogni richiesta del consiglio di amministrazione, dell'amministratore, dei censori, dello stato di cassa giustificando tutti gli introiti e tutti i pagamenti.

Art. 57. — Il Cassiere dovrà prestare una cauzione il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 58. — In caso di assenza o di remozione dell'Amministratore o del Cassiere ne fa provvisoriamente le veci un membro del Consiglio di amministrazione sotto la sorveglianza e dependenza del Consiglio medesimo.

Art. 59. — Il Direttore dei lavori, l'amministratore e il Cassiere e tutti gli altri impiegati sociali saranno retribuiti con stipendio fisso che verrà determinato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea generale.

CAPITOLO IV.

Art. 60. — La commissione d'arte è composta di nove membri, 3 Pittori, 3 Scultori e 3 Architetti, scelti fra gli artisti residenti in Firenze siano o no Socii azionisti, o membri del Circolo Artistico scelti, in adunanza generale dai socii azionisti a schede segrete e a maggiorità assoluta di voti. Il più anziano fra i componenti la Commissione ha di diritto la Presidenza, e al più giovane incombe l'ufficio di Segretario. I membri della Commissione di arte rimangono in carica tre anni e si rinnuovano per un terzo nella prima adunanza generale che la Società tiene ogni anno. Nei primi due anni per mezzo del sorteggio esciranno di carica un Pittore, uno Scultore e un Architetto. Tutti i commissari esciti di ufficio possono essere rieletti.

Art. 61. — La Commissione d'arte si aduna quante volte occorra per invito del Consiglio di Amministrazione e per iniziativa del suo Presidente e disimpegna o per propria iniziativa o dietro invito del Consiglio tutte le incombenze che le sono affidate dal presente Statuto. Oltre i casi espressamente contemplati dal presente Statuto in generale il suo voto consultivo è necessario in qualunque affare sociale che implichi direttamente o indirettamente le Belle Arti.

CAPITOLO V.

Dei Censori

Art. 62. — I Censori sono tre, eletti fra i Socii dall'Assemblea generale degli Azionisti a maggioranza asso-

luta di voti ed a scrutinio segreto, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi vegliano alla stretta esecuzione dello Statuto e dei regolamenti speciali in quanto però attiene strettamente alle cose amministrative, essendo dalla loro ingerenza sottratte affatto le materie puramente artistiche. Si presentano in turno una volta per settimana nel locale di Amministrazione della Società per prendervi contezza dell'andamento degli affari, con facoltà di attingere dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore amministrativo e da ogni ordine di impiegati le informazioni che crederanno opportune. Inoltre essi possono ad ogni momento visitare i libri dell'amministrazione e verificare lo stato di Cassa.

Art 63. — I Censori notano in un apposito libro le avvertenze che credono di fare sull'andamento della gestione sociale, e sulla quale debbono emettere un rapporto scritto e particolareggiato nell'adunanza annua. Però in via di urgenza i Censori potranno ove lo credano necessario denunziare le eventuali irregolarità che scoprissero nell'amministrazione sociale anche nelle adunanze generali straordinarie.

Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 64. — La Società s'intenderà costituita appena siano raccolte millesei cento azioni: raggiunta una tal cifra di soscrizioni, i firmatari sborseranno la prima rata delle azioni da loro sottoscritte.

Art. 65. — Il Consiglio di amministrazione nel corso del primo anno dovrà deliberare e rendere esecutivo il regolamento interno della Società Artistico-Edificatrice e Protettrice di Belle Arti e il regolamento per il circolo artistico.

Art. 66. — La fabbrica e il mobiliare della Società saranno assicurati dai danni degli incendi.

Art. 67. — La Società Artistico-Edificatrice Protettrice di Belle Arti appena rimborsate tutte le azioni Sociali emesse, assume il carattere di Opera Municipale di Istruzione e Beneficenza sotto il titolo di Associazione Protettrice di Belle Arti avente per fine quello stabilito dagli Art. 25, 26, 27, 28, 29 del presente Statuto.

Art. 68. — Quando l' albo dei possessori di azioni della Società, i quali hanno diritto al voto sia ridotto al n° di per la avvenuta ammortizzazione delle azioni, questi medesimi azionisti sceglieranno a mano a mano che si verifichino delle mancanze nuovi Soci all' oggetto di tener sempre la rappresentanza dell' ente morale in un numero di associati non minore di

Art. 69. — I nuovi nominati per quanto non posseggano azioni sociali acquistano immediatamente tutti i diritti al voto e alla rappresentanza dell' ente morale; e quando anche tutte le azioni siano ammortizzate procederanno con la nomina di nuovi Soci a provvedere a coloro che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare.

Art. 70. — Appena questo periodo di transizione della attuale Società in Opera Municipale di Istruzione e Beneficenza, sia incominciato, tenute ferme nei rappresentanti l'ente morale tutte le altre attribuzioni concesse dal presente Statuto all'adunanza generale degli Azionisti, spetterà però alla Giunta Municipale di Firenze lo scegliere e nominare nel seno degli associati o fuori del loro numero il Presidente e i tre Censori, e la nuova Opera Pia sarà in ogni resto regolata secondo le leggi in vigore.